

IL DIRETTORE

Prot. n. 110/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, 18 marzo 2020

**OGGETTO: Primo commento misure del DL 17 marzo 2020 – Cura Italia
Emergenza coronavirus “COVIDS-19”**

Egregi Soci,

come già tempestivamente comunicato, è stato pubblicato nella [GURI del 17 marzo 2020](#) il Decreto Legge n. 18/2020 con cui il Governo ha previsto alcune misure per sostenere l'economia, oltre a misure per potenziare il SSN e il sistema della PPAA.

Di seguito si esplicita un primo commento sulle questioni più prossimo interesse per il settore delle Costruzioni.

1. Sostegno al reddito per i Lavoratori

Bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19 continuano a **prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020**. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

2. Misure per la Sicurezza sul Lavoro

Con l'art. 16 si prevede che nei casi in cui non sia possibile per i lavoratori rispettare la distanza minima di 1 metro **sono considerati DPI idonei anche le mascherine chirurgiche** anche se prive di marchio CE previa valutazione dell'ISS, deroga che risulta efficace per tutti i cittadini a prescindere dall'attività lavorativa. Sul punto si fa presente che il Decreto autorizza la produzione di DPI privi di marcatura CE ed in deroga alle disposizioni vigenti (art.15)

L'acquisto di DPI sarà soggetto ad un contributo INAIL (art.46).

3. Misure per il Lavoro

All'art. 19 viene prevista una nuova tipologia di **Cassa Integrazione** per le aziende che sospendono o riducono l'attività in conseguenza dell'emergenza. Il trattamento è consentito (al momento) **per massimo 9 settimane** (e comunque entro agosto 2020) non computabili nel plafond di legge. In deroga alla normativa vigente (D.L.vo n. 148/2015) **non è dovuto il contributo aggiuntivo cassa integrazione** e possono beneficiarne tutti i lavoratori in forza al 23 febbraio a prescindere dall'anzianità di assunzione (ciò in deroga alle disposizioni ordinarie che richiedono almeno 90 giorni di anzianità):

- operai, intermedi, impiegati e quadri;
- lavoratori part-time;
- lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO;
- lavoratori intermittenti. Si precisa che quando il vincolo contrattuale sorge al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto all'integrazione salariale solo se hanno risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;

- apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante esclusi invece i lavoratori assunti con apprendistato di base o di alta formazione;
- lavoratori a tempo determinato, ma non oltre la scadenza naturale del termine.

La procedura prevede che l'azienda informi le OOSS e venga effettuata una consultazione anche telematica nei 3 gg successivi alla informativa. **A tal fine abbiamo predisposto un apposito servizio di assistenza attraverso il quale l'impresa può delegare ANCE Ragusa ad effettuare tutti gli adempimenti.** Le Imprese interessate devono inviare via PEC all'indirizzo ance.ragusa@pec.ance.it il modulo di delega allegato unitamente agli eventuali verbali di sospensione.

4. Misure fiscali e tributarie

Sotto il **profilo fiscale**, si evidenziano le **seguenti principali misure**:

- viene prevista **la proroga dal 16 marzo al 20 marzo del termine per i versamenti** verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all'IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., vengono posticipati al 20 marzo (**salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020**);
- **Solo per le imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro**, i versamenti scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 **sono posticipati al termine più ampio del 31 maggio 2020**;
- per tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia **vengono sospesi, sino al 30 giugno 2020, gli adempimenti tributari** (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- per tutti i contribuenti con domicilio o sede in Italia, **vengono sospesi sino al 30 giugno 2020** i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e ingiunzioni e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
- **posticipato al 31 maggio 2020** il termine di pagamento della rata in scadenza al 28 febbraio 2020, relativa alla rateizzazione di pagamento delle cartelle derivanti dalle cd. "rottamazioni" già in corso ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio");
- per tutti i contribuenti, viene prevista **la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori;
- per tutte le società **viene spostato il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria, da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale**, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all'esercizio precedente (2019). Tale misura ha effetto anche in relazione alle nuove regole del Codice della crisi d'Impresa (D.L.vo 14/2019), specie per quel che riguarda la nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. che, nel 2018 e 2019 abbiano superato determinate soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di reddito (4 milioni di euro) e di occupazione (20 dipendenti).

5. Ambito dei Lavori Pubblici

- è demandato all'Autorità giudiziaria competente, il compito di accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle "misure di contenimento" previste di cui al presente decreto escluda la responsabilità del debitore, sia al fine della condanna al risarcimento dei danni ex articolo 1218 del c.c., sia al fine dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti;
- il pagamento dell'anticipazione contrattuale spetta all'appaltatore anche in caso di lavori consegnati in via d'urgenza;
- tutti i termini, perentori e ordinatori, relativi ai procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, subiranno uno slittamento, in quanto nel relativo computo non si dovrà tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Nessuno slittamento sarà applicato, tuttavia, al pagamento, tra gli altri, di *"emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo"*.
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'emergenza COVID-19.

6. Ambito per il mercato privato:

- È stata prevista la "conservazione della validità" fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La formulazione sembrerebbe far rientrare anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
- procedimenti amministrativi (avviati su istanza di parte o d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data per i quali non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Tra di essi si ritiene vi rientrino anche quelli edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell'ambito della conferenza di servizi per l'acquisizione di atti di assenso come l'autorizzazione paesaggistica ecc.).
- Per far fronte alla carenza di strutture di assistenza le Regioni e le Province autonome potranno individuare, sia all'interno che all'esterno di strutture pubbliche e private di ricovero, apposite aree per localizzare strutture di accoglienza anche temporanee che potranno essere eseguite in deroga alle normative statali e regionali e alle previsioni dei piani e regolamenti comunali.
- Per la medesima finalità il Prefetto potrà assumere l'iniziativa di requisire temporaneamente, corrispondendo una indennità al proprietario, strutture alberghiere o altri immobili.
- Per quanto riguarda gli adempimenti in materia ambientale, è prevista, come suggerito da ANCE, la proroga al 30 giugno 2020 della presentazione del MUD e del versamento del contributo annuale da parte delle imprese iscritte all'Albo gestori ambientali.
- Di interesse è, infine, la proroga della revisione dei veicoli che, lo si ricorda, per i veicoli pesanti ha cadenza annuale.

7. Misure economiche:

- Fondo di garanzia PMI: Numerose semplificazioni per l'accesso a nuovi finanziamenti e per la rinegoziazione di posizioni già esistenti Valutazione positiva

- Fondo solidarietà mutui “prima casa”: estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo
- Sostegno finanziario alle imprese: Credito d'imposta a favore dei soggetti che cedono crediti deteriorati. La formulazione della norma sembra orientata a favorire la cessione dei crediti da parte delle banche, più che delle imprese commerciali. Sarebbe, invece, necessario rendere operativi strumenti che consentano alle imprese in difficoltà di rinegoziare il debito, come la sezione speciale del Fondo PMI dedicata all'edilizia.
- Sostegno finanziario alle PMI: Moratoria straordinaria, disposta per legge, per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Si va a sommare alla moratoria definita dall'addendum ABI della scorsa settimana.
- Intervento della Cassa Depositi e Prestiti: Provvista alle imprese (Plafond Imprese) e garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi, usufruendo di una garanzia dello Stato. La garanzia statale può intervenire su portafogli di credito già esistenti con il rischio che le banche possano far garantire allo Stato i portafogli più rischiosi.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

